

IC COMPRENSIVO VIA ACQUARONI

Prot. n. _____ **del** _____

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Parte seconda
PARTE NORMATIVA

A.S. 2014/15

Affisso all'albo in data _____ prot. n. _____

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giornoalle ore.....nel locale.....viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell' Istituto Comprensivo Via Acquaroni di Roma.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Silvana Trapani

PARTE SINDACALE

RSU

RSU

RSU

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA**

Il giorno.....alle ore.....nel locale Presidenza di Via Acquaroni,53

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola con prot. n.
.....del.....

ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall'invio dell'Ipotesi ai revisori dei conti
senza che siano pervenuti rilievi

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore

PARTE SINDACALE

.....
RSU

.....
SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

Visti gli artt. 34 e 54 del D.Lgs 150/27.10.2009
Visto il Decreto 21.01.2011,
Visto il D.Lgs. 141/01.08.2011,
Visto l'art. 2 co. 17 della legge 135/07.08.2012
Viste le delibere del Collegio dei docenti dell'11 settembre 2014
Sentito il personale ATA nell'Assemblea dell'8 settembre 2014

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica “ IC Via Acquaroni” di Roma.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/15
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Del presente contratto può essere richiesta verifica dello stato di attuazione e può essere modificato in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le materie previste dalle norme vigenti;
2. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Criteria di assegnazione del personale docente e ATA ai diversi corsi, classi e sedi

Personale docente

1. Continuità didattica
2. Richiesta dei docenti

Personale ATA

1. Competenze specifiche
2. Richiesta del personale (in caso di eccesso su medesima sede si procederà secondo graduatoria)

Art. 6 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Via Acquaroni,53 e nei plessi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente siglato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Via Merlini,8, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del telefono, per cui n.1 unità di personale ausiliario per plesso e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art.9 - Servizi minimi in caso di sciopero

Le parti, nel merito, convengono sulle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale A.T.A. e i relativi contingenti in applicazione della Legge 146/1990 e del CCNL vigente.

Sono assicurati i seguenti servizi minimi in caso di agitazione sindacale:

A) SCRUTINI ED ESAMI E VALUTAZIONI FINALI

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività connesse si concorda sulla presenza delle seguenti figure professionali: a) assistente amm.vo (1 unità); b) collaboratore scolastico (1 unità).

B) STIPENDI

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nella scadenza prevista dalla normativa in caso di adesione totale da parte del personale ATA allo sciopero, la scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Si garantisce la presenza del DSGA, 1 amministrativo e 1 collaboratore scolastico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un totale di 55 ore e 24 minuti. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti

1. La disponibilità del docente ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti va indicata all'inizio dell'anno scolastico.
2. Per i docenti della scuola secondaria di primo grado il massimo a disposizione è previsto per sei ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo (diciotto ore). La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero o negli intervalli di cui all'art. 15, comma 3.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 - Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto

1- Attività aggiuntive: commissioni, progetti ed altre attività nell'ambito del POF

Il Dirigente scolastico acquisisce le proposte riguardanti progetti, commissioni ed ogni altra attività nell'ambito del Piano dell'offerta formativa e le sottopone al Collegio dei docenti per l'approvazione e l'inserimento nel POF e la successiva adozione da parte del Consiglio di Istituto. La designazione è effettuata sulla base della disponibilità dei titoli professionali e di altri requisiti eventualmente indicati dal Collegio come pertinenti con le attività. In caso di concorrenza di più docenti si procede sulla base dei requisiti indicati e in caso di parità con la rotazione.

2- Funzioni strumentali al Piano dell'offerta Formativa.

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti, successivamente adottata dal Consiglio di Istituto, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare l'esonero totale dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'Istituto previa indicazione da parte del Collegio dell'impegno per ciascuna funzione al fine di stabilirne un congruo compenso.

Ove il numero delle funzioni sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai docenti, la scelta viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) requisiti indicati dal Collegio dei docenti;
- b) rotazione, finalizzata ad estendere l'accesso alle funzioni.

Per l'anno scolastico 2014/15 sono individuate n. 4 funzioni strumentali che sono state attribuite a 8 docenti :

- ◆ Gestione del POF e Continuità;
- ◆ Sostegno informatico al lavoro docente
- ◆ Interventi e servizi per gli studenti
- ◆ Visite e viaggi

Le risorse disponibili per compensare le funzioni strumentali sono pari ad euro **5.146,98**

3- Criteri generali di assegnazione degli incarichi

Nel rispetto della normativa vigente, ai collaboratori del Dirigente Scolastico possono essere attribuiti altri incarichi . Ai docenti ai quali è stata assegnata una "Funzione Strumentale", possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi al di fuori della funzione (in entrambi i casi in mancanza di altre disponibilità) . Nell'ambito delle disponibilità dichiarate, si terrà conto dell'equità della distribuzione degli incarichi, evitando ove possibile eventuali concentrazioni incarichi.

Art. 15 – Orario

- L'orario massimo giornaliero di lezione curricolare è di 6 ore per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria.
- Per i docenti della scuola secondaria di primo grado a tempo normale il massimo delle ore curricolari è di 5, mentre per i docenti del tempo prolungato è previsto per un massimo di 6 ore e va prevista almeno un'ora di intervallo nel caso in cui non sia compresa la mensa.
- Le attività aggiuntive e le ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del CCNL 2006/09 .

Art. 16 – Sostituzione colleghi assenti

Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la sostituzione dei docenti assenti deve essere assicurata, se è possibile, fin dal primo giorno seguendo la normativa vigente.

In attesa, comunque, della nomina del supplente, e nella scuola secondaria dal primo giorno di assenza del docente, si procede con le sostituzioni nel seguente modo:

1. Utilizzo ore a recupero permessi brevi;
2. Utilizzo ore di compresenza (ove esistenti) non impegnate in attività programmate dal collegio docenti.
3. Utilizzo ore eccedenti secondo disponibilità.

Per assenze giornaliere il personale ATA che sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento dell'intensificazione e della eventuale prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto.

La sostituzione del personale assente oltre il proprio orario di servizio sarà retribuita con le ore effettivamente prestate previa autorizzazione del DSGA:

L'eventuale sostituzione del personale è disposta dal D.S.G.A.

Art. 17 - Permessi, ferie, recuperi

a) Permessi orari

In attuazione dell'art. 16 CCNL 2006-09 sui permessi brevi, il Dirigente Scolastico può concedere permessi orari anche per le ore di attività funzionali all'insegnamento, fermo restando il totale di 18/ 24/25 ore nell'anno scolastico.

b) Ferie

Il docente che intende usufruire delle ferie e dei permessi previsti dagli art. 13.9 e 15.2 del CCNL 2006-09 deve attenersi alla normativa vigente..

In presenza di più richieste per lo stesso periodo il Dirigente Scolastico dà priorità a:

- 1) richieste per gravi problemi di famiglia documentati al solo D.S.
- 2) docenti non concentrati nella stessa classe;
- 3) docente che non ha usufruito durante l'anno scolastico di altri permessi o ferie ai sensi degli art. 13.9 e 15.2 del CCNL 06/09;
- 4) ordine di presentazione delle domande.

Art. 18 - Criteri per usufruire del diritto di formazione

Quando non vi sono più docenti che ne facciano richiesta, il permesso viene di norma concesso; quando vi sono più docenti che presentano richiesta si darà precedenza a:

- a. coloro che non hanno usufruito del permesso nel corso dell'anno;
- b. coloro che non sono impegnati nelle stesse classi;
- c. frequenza di corsi attinenti alle discipline assegnate e completamento corsi già iniziati;
- d. rotazione.

Per i permessi si rimanda, comunque, all'art. 64 del CCNL 29/11/2007.

Art. 19- Attività di recupero e sostegno

Come previsto dalla O.M. n. 92 del 5/11/07 art. 10, il Dirigente Scolastico assegna le attività di recupero e sostegno a docenti della scuola sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti.

Art. 20 personale ATA – Organizzazione del lavoro

1- Atti preliminari

1. Il Personale A.T.A. partecipa in maniera attiva all'esecuzione del Piano dell'Offerta Formativa, anche formulando proposte in merito agli aspetti generali ed organizzativi dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

2. Ai fini di cui al comma precedente all'inizio di ciascun anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, d'intesa con il D.S.G.A., il Dirigente Scolastico convoca, in orario di servizio, un'apposita riunione per tutto il Personale A.T.A.

3. Durante la riunione il Dirigente Scolastico, preso atto del P.O.F., del piano delle attività redatto dal D.S.G.A., nonché di quanto previsto nel presente Contratto, fornisce indicazioni e formula proposte su tutto quanto concerne il lavoro amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il Personale A.T.A., a sua volta, può avanzare proposte in merito a tutto quanto può contribuire a migliorare il livello di funzionalità dei servizi scolastici.

2 - Organizzazione del lavoro

2. 1. All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività. Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto al POF, in osservanza alle normative vigenti., adotta il Piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA e non potrà subire modifiche se non in presenza di reali esigenze dell'Istituzione scolastica.

2. 2. Nell'organizzazione istituzionale del lavoro A.T.A. non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di locali scolastici ad Enti e/ o privati, in quanto dette necessità sono a carico dei soggetti in questione.

2. 3. Fornita l'informazione preventiva alle RSU e ai Sindacati, il D.S.G.A. formalizza l'organizzazione e l'orario di lavoro di tutto il Personale A.T.A. con appositi ordini di servizio individuali pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola.

3 -Criteri di assegnazione dei servizi

Il lavoro del personale A.T.A., avuto riguardo a quanto previsto al comma 1, è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto

Si allega, al presente contratto, Piano Attività personale ATA adottato dal Dirigente Scolastico.

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA e il personale disponibile.

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a. specifica professionalità

b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € **62.046,36** (lordo dipendente)

Art. 23 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a. Fondo istituto € **47.527,02**
 - b. Funzioni strumentali al POF € **5.146,98**
 - c. Incarichi specifici del personale ATA € **2.186,74 + 681,85** intesa 2/10/2014
 - d. Ore eccedenti € **6.503,76**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 24 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA, in base ai seguenti criteri:

70% personale docente

30% personale ATA

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **27.895,00** e per le attività del personale ATA € **11.953,78**
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 26– Stanziamenti

1. Sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come da tabella riportata in contratto economico.

Art. 27- Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate a richiesta con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - continuità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
2.186,74 per il totale dei collaboratori scolastici non beneficiari dell' art. 7.
681,85 per i collaboratori come da intesa 2/10/2014

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 32 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico, informando la parte sindacale, può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Art. 34 – Retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, come previsto nelle Tabelle A e B.
3. In caso di interruzione del compito assegnato, il Dirigente Scolastico dispone , se lo ritiene necessario, di assegnare con i criteri suindicati incarico ad altra persona.
Il compenso verrà suddiviso in contrattazione a consuntivo.

Art.35 – Norme di Tutela

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia a quanto previsto dalle norme legislative della contrattazione nazionale o regionale vigente.
Le parti concordano che quanto eventualmente sostituito per effetto delle norme imperative rientra nella sfera di applicazione del Codice Civile.

Le parti concordano quanto sopra.